

Gli archivi web vanno costantemente aggiornati. Cassazione

Gli archivi web devono essere continuamente aggiornati e c'è obbligo di puntualità nell'operazione di aggiornamento, specie quando si tratta di vicende giudiziarie. Lo rileva la Cassazione nel riconoscere che il cittadino ha "diritto a ricevere una completa e corretta informazione, non essendo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del mare di internet ulteriori notizie" sul caso in questione.

In questo modo, la Terza sezione civile - sentenza 5525 - ha accolto il ricorso di Tiziano M. che aveva chiesto la rimozione dei dati giudiziari a proposito di una vicenda che lo aveva riguardato nel 1993 e che era consultabile nell'archivio storico del 'Corriere della Sera'. L'ex presidente della municipalizzata di Seregno lamentava che l'articolo non recava la notizia - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria che aveva condotto al suo arresto si fosse poi conclusa con un proscioglimento sicché ancora oggi era soggetto allo "stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era vera e attuale ma che oggi gettava un intollerabile alone di discredito sulla persona vittima di gogna mediatica".

Piazza Cavour ha accolto il ricorso di Tiziano M. e ha evidenziato che "il titolare dell'organo di informazione - nel caso in questione la Rcs Quotidiani Spa - che avvalendosi di un motore di ricerca memorizza la medesima anche nella rete internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonché a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadini utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo sufficiente al riguardo la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del 'mare di internet' ulteriori notizie sul caso di specie".

Insomma, conclude la Cassazione, gli archivi web devono essere continuamente aggiornati e contenere "lo sviluppo di una notizia" specie se è "intervenuta la relativa definizione in via giudiziaria".